

**CENTRO STUDI E SERVIZI**

AZIENDA SPECIALE  
CAMERA DI COMMERCIO MAREMMA E TIRRENO  
Azienda con Sistema Qualità UNI EN ISO 9001  
Organismo di Mediazione (n. 1025) e Ente di formazione (n. 415) accreditato presso il Ministero della Giustizia

**TITOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 7 c. 2 D.lgs 36/2023 (IN HOUSE PROVIDING) AD INFOCAMERE PER SERVIZI STRUMENTALI – BIENNIO ANNO 2026-27 – CIG B9E56D0454**

**IL DIRETTORE**

vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.;

visto il titolo X “Aziende Speciali”, del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

richiamata la delibera n. 134 del 4 dicembre 2018 con la quale la Giunta camerale, a completamento del procedimento di fusione delle due precedenti aziende, ha denominato “Centro Studi e Servizi” la propria Azienda Speciale, confermando come Amministratore Unico il Presidente della Camera di commercio Riccardo Breda e nominando Direttore della stessa il Segretario Generale Dott. Pierluigi Giuntoli;

visto il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio, approvato con D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254;

richiamata la deliberazione del Consiglio camerale n. 18 del 18 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Preventivo della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno per l'anno 2026, che presenta in allegato il bilancio preventivo 2026 dell'Azienda speciale;

considerato che L. 580 del 1993 e ss.mm., nello specifico art. 2 comma 5, recita che:  
*“Le camere di commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie”;*

visto il D.L.gs. 31/03/2023 n. 36 recante il “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” pubblicato nella Gazzetta Uff. 31 marzo 2023, n. 77, S.O. di seguito denominato Codice appalti che ha abrogato il precedente D.L.gs. 18/04/2016, n. 50;



visto in particolare l'art. 7, comma 1, del Codice appalti recante il “principio di autoorganizzazione amministrativa” che consente alle pubbliche amministrazioni di organizzare autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea, nonché il comma 2 che permette di affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3;

visti i soprarichiamati articoli 1 “Principio del risultato”, 2 “Principio della fiducia” e 3 “Principio dell'accesso al mercato” del Codice appalti;

visto, in particolare, l'art. 15 del Codice, “Responsabile unico del progetto (RUP)” in base al quale nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura;

considerato che l'incarico di RUP è svolto dal Direttore operativo del CSS, quale responsabile della gestione aziendale come da determinazione del Direttore n. 1 del 7 gennaio 2019, con la quale è stato assegnato il ruolo di Direttore Operativo dell'Azienda Speciale al dirigente della CCIAA della Maremma e del Tirreno Dott. Michele Lombardi;

richiamato il documento *“Le società in house del sistema camerale nel nuovo codice dei contratti pubblici”*, allegato alla nota Unioncamere prot. n. 22727/U del 21/09/2023 al fine di fornire un supporto operativo alle camere di commercio e a tutti i soggetti del sistema camerale interessati dalla nuova disciplina;

considerato che InfoCamere S.C.p.A. è una società consortile interamente partecipata dalle Camere di commercio che, a partire dal Registro delle Imprese, anagrafe economica nazionale, realizza e gestisce le infrastrutture informatiche ed i servizi tecnologicamente all'avanguardia necessari al funzionamento del sistema camerale, garantendo la massima integrazione delle piattaforme gestionali in uso;

considerato che InfoCamere che svolge la propria attività all'interno del sistema camerale a solo beneficio dei soci con espresso divieto statutario di partecipazione di soci privati, svolgendo i compiti affidati dai soci, secondo le previsioni dello Statuto e del Regolamento Consortile della Società, in misura superiore alla soglia dell'80% indicata dall'articolo 7 comma 4 lett. d) del Decreto Legislativo 36/2023;

considerato che Infocamere possiede i requisiti di cui alla vigente normativa per poter essere qualificata quale società in house del sistema camerale e, in particolare, della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, essendo già iscritta nell'elenco di cui al



previgente Codice dei Contratti pubblici D.Lgs 50/20216 (iscrizione ANAC delibera n. 702/2018) ed in possesso dei requisiti di cui all'art.12 comma 1 della Direttiva 2014/UE;

atteso, in particolare, che l'Ente camerale detiene una partecipazione al capitale di Infocamere e che, dalle verifiche effettuate, sussistono i requisiti per l'adozione del modello organizzativo dell'in-house providing: a) esercizio del controllo analogo; b) assenza di soci privati; c) fatturato con i "non soci" inferiore al 20% del totale;

atteso che la permanenza nel tempo del requisito per cui oltre l'ottanta per cento del fatturato dell'organismo in house, effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidato dagli enti pubblici soci, è altresì annualmente verificata dal Comitato per il controllo analogo in sede di approvazione dei bilanci finali di esercizio;

considerato che il CSS per il suo funzionamento ha la necessità di acquisire servizi strumentali anche mediante l'utilizzo di applicativi, che siano allo stesso tempo, da un punto di vista tecnico-funzionale, integrati tra loro e con quelli utilizzati dall'Ente camerale;

considerato che Infocamere, come sopra evidenziato, grazie a specializzazione e competenze finalizzate al conseguimento di sinergie tecniche e organizzative, garantisce il raggiungimento di elevati standard di qualità;

vista la nota Unioncamere dell'11/10/2017 con la quale Unioncamere, all'esito di un incontro con funzionari dell'Autorità avente ad oggetto il tema degli adempimenti previsti rispetto all'iscrizione nel previgente elenco ANAC per le Aziende speciali che operano affidamenti diretti alle società in house del sistema camerale, comunica che ANAC, nel rispetto delle linee guida n.7 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017), ritiene che la disciplina dei contratti pubblici consenta affidamenti diretti non solo tra amministrazioni e loro società strumentali controllate direttamente, ma anche tra soggetti per i quali si configuri il controllo analogo, purché esso sia rinvenibile anche in modo indiretto (c.d. in-house orizzontale), come nel caso del rapporto esistente tra Aziende speciali e società in house nazionali del sistema camerale per le quali le Camere di commercio detengono quote di partecipazione;

vista la nota del 13 dicembre 2024, acquisita al protocollo camerale al n. 29695/ del 14/12/2024, con la quale Infocamere ha trasmesso il documento di Benchmark dei Servizi InfoCamere e delle Figure Professionali, redatto da Deloitte Consulting S.r.l. e che, come previsto dall'art. 11 del Regolamento Consortile, viene effettuato ogni due anni;

considerato che tutti i servizi ivi verificati risultano "congrui" e che tale giudizio, secondo la metodologia utilizzata, è espresso quando il servizio è migliore o uguale rispetto



all'offerta del mercato sotto il profilo qualitativo/economico, oppure nel caso di indisponibilità sul mercato;

ritenuto che gli elementi sopra descritti costituiscano presupposti legittimanti in termini di economicità, di qualità della prestazione, di celerità e di perseguimento di interessi strategici, anche in riferimento alla comparazione dell'offerta con gli standard di mercato;

vista la determinazione del Segretario Generale n. 60 del 30/07/24, con la quale l'Ente ha approvato la convenzione con Infocamere SCpA per una serie di servizi c.d. standardizzati, il cui elenco è presente in istruttoria, fino al 30/06/2027;

considerato che, oltre ai servizi sottoscritti in convenzione, Infocamere fornisce una serie di servizi denominati "facoltativi";

rilevato che dal listino on line le condizioni di accesso ai servizi interessati di Infocamere prevedono un costo stimato complessivamente in € 12.800,00 di cui € 6.400,00 su base annua al netto IVA, così articolato:

<b>servizi strumentali</b>	<b>costo annuo</b>
OBI mandato elettronico	1.000,00
Firme massive per OBI	200,00
Con2 Contabilità	2.500,00
Iconto canone	480,00
GDEL	800,00
internet/caselle e marcatura temporale	150,00
Mediazione	1.270,00
<b>TOTALE</b>	<b>6.400,00</b>

ritenuto opportuno acquisire per il biennio 2026-2027, i sopra richiamati servizi dalla società Infocamere S.C.p.A.;

considerato che i servizi da affidare, ai sensi dell'art. 23 c. 5 del D.Lgs 36/2023 (codice appalti), come chiarito anche nella faq b.10 dell'ANAC, sono soggetti agli obblighi di comunicazione tramite piattaforme PAD certificate da ANAC, nonché all'acquisizione del CIG;

vista la proposta predisposta dal RUP Dott. Michele Lombardi;

## **DETERMINA**

1. di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche determina a contrarre ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023;
2. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 7 c. 2 del D.Lgs 36/2023, che disciplina il regime degli affidamenti in house all'affidamento diretto alla



società INFOCAMERE S.C.p.A. per il biennio 2026-2027, dei seguenti servizi strumentali per un corrispettivo complessivamente stimato in € 12.800,00 di cui € 6.400,00 su base annua IVA esclusa, così articolato per imputazione di spesa:

<b>servizi strumentali</b>	<b>costo annuo</b>	<b>conto</b>	<b>prodotto</b>
OBI mandato elettronico	1.000,00	325050	N1001001
Firme massive per OBI	200,00		
Con2 Contabilità	2.500,00		
Iconto canone	480,00		
GDEL	800,00		
internet/caselle e marcatura temporale	150,00		
Mediazione	1.270,00		N1002002
<b>TOTALE</b>	<b>6.400,00</b>		

**Il Direttore**

Dott. Pierluigi Giuntoli